

Francesco Riccobono

*La riforma della Facoltà di Giurisprudenza e il ruolo della Filosofia del diritto**

Vorrei iniziare con una deviazione dal tema principale del nostro discorso, deviazione che giudico assai importante. Filosofia del diritto è disciplina che dovrebbe essere insegnata anche in altri corsi di studio dove, però, la sua presenza è casuale e, di fatto, marginale. Il corso di laurea in Filosofia, ad esempio. Molti nostri colleghi, che hanno originariamente conseguito questo titolo di studio, sono testimonianza vivente di un collegamento naturale tra ambiti di ricerca – si pensi oggi alla bioetica – che gli ordinamenti stentano a recepire. Così pure per il corso di laurea in Scienze politiche¹ e per quello in Sociologia. In quest'ultimo i sociologi del diritto provenienti dal nostro settore scientifico disciplinare (ssd) trovano, anzi, minore accoglienza rispetto a quelli afferenti a ssd dell'area 14. Un argomento a difesa e per la promozione dell'insegnamento della filosofia del diritto in tutti questi corsi di studio può consistere in quanto annotava, in una sua *Autobiografia*, Hans Kelsen e cioè: "Il diritto come oggetto di conoscenza scientifica, di fatto, appartiene forse più a una facoltà di filosofia, di storia o di scienze sociali"². Sono parole che ci chiamano, comunque, ad un'azione in difesa e a promozione dell'insegnamento della nostra materia, azione molto carente negli anni passati. Oggi siamo chiamati ad un'azione di difesa e promozione, che potremmo senza esagerazione definire "vitale", giacché l'insegnamento della Filosofia del diritto rischia un pesante ridimensionamento – quasi una "mutilazione" – nel campo di studi dove più è stato, secondo la tradizione, esercitato, nei corsi di studio in Giurisprudenza o Scienze giuridiche, che dir si voglia, e questo per una ventilata, attesa, temuta riforma degli ordinamenti didattici di Giurisprudenza.

Non abbiamo per ora un quadro normativo di riferimento ma sintomi, abbastanza univoci, per temere una linea di tendenza altamente professionalizzante, a noi poco favorevole. Vi sono state molte discussioni, che hanno portato a documenti e proposte *de lege ferenda*. Questo fino a gennaio 2015. Poi un fitto la-

* Il presente lavoro è stato concluso alla fine di settembre del 2015 e si riferisce alla situazione a quella data.

1 Sul significato della presenza della Filosofia e della Teoria del diritto nei corsi di Scienze politiche mi permetto di rimandare a Vanda Fiorillo e Francesco Riccobono, *Filosofia e teoria del diritto negli studi di scienze politiche*, in *La fine è l'inizio. Storia ed attualità della Facoltà di Scienze politiche dell'Università Federico II di Napoli*, a cura di Marco Musella, Giappichelli, Torino, 2011, nello specifico pp. 87-90.

2 H. Kelsen, *Autobiografia*, in Id., *Scritti autobiografici*, a cura di M. G. Losano, Diabasis, Reggio Emilia, 2008, p. 137.

vorio carsico del Miur e del Ministero della Giustizia, sul quale non posseggono informazioni ufficiali neanche organi istituzionali con competenza sull'istruzione universitaria, come il Cun. Si riemerge nell'agosto del 2015 quando il Ministro della Giustizia comunica, in occasione di un incontro con l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), un'avvenuta intesa col Miur per la riforma del processo formativo per i futuri avvocati, predisponendo un V anno della Laurea magistrale in Giurisprudenza con più percorsi di specializzazione e con un semestre di pratica, in attuazione dell'art. 41 della l. 247/12. Questi percorsi di specializzazione privilegeranno discipline economiche o legate alla giurisprudenza europea, permettendo altresì agli Atenei di aprirsi alla vocazione dei territori.

Prende così ulteriore forma quanto delineato in un documento della Conferenza dei Presidi e dei Direttori di Giurisprudenza (presidenza Giorgio Spangher) sulla "flessibilizzazione" del percorso di studio della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza, grazie alla destinazione di 180 CFU ad ambiti disciplinari determinati e di 120 CFU ad ambiti disciplinari e attività variamente combinabili, ad opera dei singoli Atenei, secondo esigenze professionali, territoriali e personali di volta in volta individuabili.

È da notare come tali progetti "flessibilizzati" costituiscano una debole alternativa, in realtà una spinta, verso l'istituzione di un secondo corso di laurea "professionalizzante" in Giurisprudenza. Una tentazione che ritorna ciclicamente malgrado una serie di facili controindicazioni riguardanti la transitabilità da un corso ad un altro e la reciprocità dell'utilizzo del titolo di studio. Più chiaramente: il titolo professionalizzante potrà pure permettere l'accesso alle carriere non forensi?

Nel progetto di riforma interlocutorio della Conferenza dei Presidi e dei Direttori di Giurisprudenza – progetto che ha provocato una vivace discussione all'interno della comunità accademica dei giuristi – sembra prevalere una volontà di innovazione che favorisca indirizzi locali, indirizzi professionalizzanti forensi e la formazione di particolari figure di operatori giuridici. Quanto ciò possa giocare, nel bene e nel male, a favore di Atenei che vogliono già offrire una formazione mirata sulle esigenze di classi particolari di studenti, già inseriti nel mondo del lavoro, di istituzioni determinate o di mercati definiti di lavoro è facilmente intuibile. Non a caso sembra che tale progetto abbia trovato gradimento soprattutto in Atenei privati e telematici o in istituzioni finalizzate alla formazione di corpi e organi statali, regionali, etc.

Contro gli eccessi, veri o presunti, di tale progetto si è alzata la voce della CASAG, la Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica, che, in un suo contro-progetto del 16 gennaio 2015, ha accolto le istanze di "flessibilizzazione", ribadendo, però, la validità di una Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, "l'unica abilitante all'esame di avvocato ed ai concorsi per le altre professioni forensi" e, nello stesso tempo, capace di offrire adeguata formazione per ogni tipo di operatore cui siano richieste "conoscenze giuridiche ad alto livello, come dirigenti pubblici e privati, diplomatici, giuristi d'impresa [...], funzionari di assemblee legislative, funzionari di organizzazioni internazionali...". A questo fine, per garantire agli studenti l'acquisizione delle capacità d'impostare e risolvere problemi giuridici, sulla base di adeguate conoscenze storico-culturali, la CASAG

ritiene necessario innalzare a 195 il numero dei crediti vincolati e diminuire, conseguentemente, a 105 il numero dei crediti liberi a disposizione dei singoli atenei. Il curriculum del corso di laurea assicurerebbe così una formazione organica, dando conveniente spazio a ogni settore disciplinare in cui si articola l'area delle scienze giuridiche.

I due progetti incarnano, dunque, due diverse filosofie. Il primo punta molto "sull'indispensabile dialogo che il giurista contemporaneo, ancor più se impegnato nelle professioni, deve avere con esperti di discipline non giuridiche, economiche, tecniche, biomediche", dove si intravede maggiormente un intento di formare nuove figure professionali specialistiche richieste dal mercato. Il secondo è nel solco di una tradizione giuridica attenta, più che alle varie competenze tecniche giuridico-professionali, alla sensibilità culturale del giurista, alla sua "saggezza", non frutto di natura ma di "educazione giuridica", che lo rende capace di affrontare e risolvere le complesse problematiche politiche e sociali della società contemporanea, anche quelle portate dai processi di globalizzazione. Non può, però, sfuggire come intenzioni tanto diverse debbano poi realizzarsi attraverso tabelle strutturate similmente in una combinazione di crediti vincolati e liberi differente solo per uno scarto numerico di poco più di una dozzina di crediti vincolati.

Nel secondo modello il ruolo della Filosofia del diritto è, evidentemente, più saldo e riconosciuto. In entrambi i casi, comunque, siamo di fronte, giocoforza, a un netto ridimensionamento dei crediti a nostra disposizione. La nostra presenza è garantita nelle attività formative di base, al primo anno, presumibilmente in una misura di 9 CFU, ben lontana dai 15 oggi assegnatici. Ulteriori crediti alle materie del ssd IUS/20 potranno essere conquistati localmente, sulla base di dinamiche non sempre prevedibili o identificabili con trasparenza.

Le nostre obiezioni, costruite prevalentemente sulla varietà della nostra offerta formativa e sulla specificità delle singole discipline afferenti a IUS/20, alcune decisamente assai importanti per la formazione del giurista, non hanno trovato ascolto come, in verità, non hanno trovato ascolto le obiezioni avanzate da ogni altro settore scientifico disciplinare. Le uniche "doppie presenze" ammesse nella griglia hanno riguardato, comprensibilmente, diritto privato/diritto civile e diritto pubblico/diritto costituzionale. Bisogna spartire tra molti legittimi pretendenti un territorio esiguo, quello dei 180 CFU o dei 195 CFU o di qualsiasi altra misura simile.

Noi perdiamo molto. Tutte le discipline che accompagnano, in IUS/20, la Filosofia del diritto, componendo un prezioso mosaico, avranno vita difficile, a meno di miracolose risorse locali. Lo stesso statuto della materia dovrà essere oggetto di ridefinizione di fronte ad un sostanziale mutamento di identità del corso di laurea in Giurisprudenza. Sono due aspetti, diversi e convergenti, che meritano qualche riflessione.

Può dirsi che alcune delle nostre materie – Teoria dell'interpretazione, Teoria dell'argomentazione, Metodologia della scienza giuridica, Logica giuridica, Sociologia del diritto, Bioetica – costituiscono un percorso di approfondimento della Filosofia del diritto o, almeno, ne presuppongono l'insegnamento. È difficile immaginare un insegnamento di Teoria dell'interpretazione, ad esempio, senza la padronanza dei concetti di norma e ordinamento. Ugualmente difficile affrontare

un insegnamento di Sociologia del diritto, senza padroneggiare concetti come validità, efficacia, effettività. Forse solo la Teoria generale del diritto e la Metodologia della scienza giuridica possono assolvere il compito, che primariamente ci è richiesto, di fornire conoscenze di base nel campo dei concetti giuridici fondamentali e dei loro referenti teorico-dottrinali. Teoria generale del diritto e Metodologia della scienza giuridica si insegnano, infatti, da tempo, con questa finalità, in alcuni corsi di laurea in Giurisprudenza. Il risultato di questo insegnamento è senz'altro soddisfacente, con il dubbio, però, che si trascuri, a volte, il peso della storia nella costituzione delle categorie giuridiche. Penso che si possa correttamente, dunque, dire che anche la Teoria generale del diritto e la Metodologia della scienza giuridica si pongano ad un livello più elevato nel percorso della formazione giuridica. Non possono introdurre lo studente in quella dimensione storico-critica in cui viaggia lo studio della filosofia del diritto, una dimensione indispensabile per la formazione della coscienza (critica) del giurista odierno. Ho tralasciato, nell'enumerazione delle materie che appartengono a IUS/20, l'Informatica giuridica, materia contraddistinta da uno statuto disciplinare assai complesso, qualora non la si confonda, con grave fraintendimento, con le abilità informatiche. L'Informatica giuridica, a parer mio, non presuppone solo la Filosofia del diritto ma lo studio di quasi tutto il ventaglio delle discipline giuridiche, poiché analizza la struttura e la funzione degli istituti giuridici al loro più alto stadio evolutivo.

Per quanto ho appena detto appariranno quasi scontate le conclusioni alle quali vorrei pervenire. Essendo destinato a IUS/20 un numero limitato di CFU come attività formative di base nei progetti, divergenti e convergenti assieme, di riforma dell'ordinamento didattico di Giurisprudenza, questi crediti dovrebbero essere riservati all'insegnamento della Filosofia del diritto, poiché l'insegnamento di ogni altra materia appartenente a IUS/20 presupporrebbe, in qualche modo, conoscenze che rientrano nello statuto disciplinare della Filosofia del diritto.

Mi rendo conto come la mia sia una posizione impopolare, soprattutto quando si pensi ai grandi progressi scientifici compiuti dalle materie sopra menzionate. Vi è, però, una considerazione che la rende quasi ineluttabile: una considerazione legata al livello culturale degli studenti del primo anno di Giurisprudenza, come di ogni altro corso di laurea. Il livello è tale da non permettere "salti" verso discorsi di alta specializzazione. Con pazienza, è necessario trasmettere nozioni veramente "di base" della cultura giuridica. Credo che questo compito possa essere assolto solo dalla Filosofia del diritto. La descrizione delle diverse concezioni e teorie che hanno ispirato varie e distanti definizioni di "diritto", la spiegazione dei termini e dei concetti con cui si articolano i discorsi della giurisprudenza pratica e teorica, la genealogia di questi termini e di questi concetti costituiscono il patrimonio genetico della nostra disciplina e la materia della nostra competenza. Non stiamo ancora parlando dell'insegnamento di un "metodo", che consenta al laureato in Giurisprudenza di interpretare con sicurezza fattispecie o argomentare in maniera convincente nei procedimenti giudiziari o in ogni atto di applicazione del diritto. Stiamo parlando di una "precondizione culturale" per l'acquisizione critica e cosciente di un "metodo". Qui appare chiaramente la mutilazione che abbiamo subito e il dilemma che ci potrà affliggere. Offrire allo studente la conoscenza di

un panorama variegato di filosofie, dottrine e teorie che, sviluppatasi storicamente, popolano oggi il nostro universo giuridico o trasmettere, con un fondo di dogmatismo, il “metodo”, da noi abbracciato e utilizzato, sia questo un metodo storico-critico, una metodologia ermeneutica o una metodologia analitica? Credo che non ci sia lo spazio per poter fare bene entrambe le cose, attivando più di un tanto la personalità dello studente. La carenza di spazi di insegnamento porta con sé una passivizzazione del discente, almeno nei nostri campi.

Ho volutamente estremizzato l'opposizione tra acquisizione di conoscenze di base e acquisizione di un metodo. È senz'altro un'estremizzazione ingenua come se si possano porgere contenuti al di fuori dell'ausilio di un metodo o si possa insegnare un metodo senza l'inquadramento e la trasmissione di contenuti. L'immagine da me adottata è un'immagine polemica, polemica, all'esterno, contro l'assurda riduzione che ci attende e, all'interno, verso i colleghi di IUS/20 che non vogliono cogliere la difficoltà del momento e continuano a esercitare un insegnamento incentrato sui loro momentanei e «originali» interessi di ricerca, senza recepire una generale, a volte drammatica, richiesta di conoscenze basiche. Sono atteggiamenti che abbiamo duramente pagato, soprattutto in passato, con una emarginazione dal dialogo con i giuristi e con ripetuti sconfinamenti, da parte dei colleghi di discipline positive, nei nostri tradizionali campi di ricerca, al fine – ci si dice – di “colmare un vuoto evidente”.

Questo ultimo è un punto delicato, sul quale conviene spendere qualche parola. Gli sconfinamenti dei colleghi giuristi positivi nei nostri campi suonano, spesso, come una delegittimazione, una negazione di una nostra competenza “specificata” su alcuni temi che – si ritiene – possano essere di competenza generale e, quindi, affrontabili da “tutti”. Forse dovremmo fare maggiore attenzione ad una letteratura dove temi come “giustizia”, “diritti umani”, “interpretazione” subiscono una inaccettabile banalizzazione e denunciare lo spirito “dilettantesco” che nutre questi interventi. È questo un passo necessario per riappropriarci anche dei nostri spazi didattici.

Torniamo, però, sulla didattica “di base” della Filosofia del diritto. È una *conditio sine qua non* per la difesa e il rafforzamento della nostra presenza ma non è un momento che si esaurisce con l'impartimento del nostro insegnamento nel primo anno di corso di laurea. Credo che la Filosofia del diritto assuma, così, un ruolo fondamentale anche nel conseguimento del “risultato finale” del corso di laurea, ovvero la formazione di un giurista capace di orientarsi e giudicare riguardo alla complessità del mondo giuridico attuale dove in ogni operazione sussiste un nucleo valutativo irriducibile ai meccanismi procedurali. In questa prospettiva mi sembra veramente difficile raffigurare un giurista cosciente delle proprie azioni che non abbia fatto i conti e una scelta sui grandi temi della Filosofia del diritto: il giusnaturalismo, il giuspositivismo, la giustizia, il rapporto tra diritto e morale, i diritti umani, l'interpretazione... Chi altro dovrebbe insegnare ciò agli studenti e farli riflettere su questi temi?

Credo che sull'importanza della didattica “di base” vi sia oggi, tra i docenti di Filosofia del diritto, un'opinione condivisa e una crescente presa di coscienza, testimoniata da una significativa proliferazione di manuali che offrono ricostruzioni

delle più rilevanti correnti filosofico-giuridiche o si impegnano nella definizione di concetti, termini e pratiche del diritto. Sono manuali per lo più frutto di una collaborazione tra colleghi, anche se non mancano esemplari frutto di lavoro individuale. È un fenomeno nuovo rispetto ai tradizionali manuali di filosofia del diritto dove – possiamo dire – la personalità dell'autore aveva il sopravvento in ogni questione. Ora prevale un intento di documentazione e ricostruzione, certamente non inerte rispetto ai contenuti ma meno aggressivo e impositivo rispetto alla *tabula rasa* del lettore. Citerò solo alcune di queste imprese collettive; mi perdonerete ignoranze e dimenticanze. *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, curato da Eugenio Rippepe; *Luoghi della filosofia del diritto*, a cura di Bruno Montanari; *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, curato da Giorgio Pino, Aldo Schiavello, Vittorio Villa; *Introduzione alla filosofia del diritto*, di Mario Jori e Anna Pintore; i due volumi dell'*Atlante di filosofia del diritto*, curati da Ulderico Pomarici. Sono tentativi, meritevoli, di avvicinare la complessità della nostra materia a lettori meno avveduti, senza perdere la dignità "scientifica" dell'esposizione. Sono tentativi che nascono da sforzi comuni che, in alcuni casi, riescono finanche a superare gli steccati dell'appartenenza di scuola. Sono tentativi riusciti? Sì, nella grande maggioranza dei casi. In qualche contributo resiste, però, un linguaggio arduo e impegnativo, poco rispondente a fini didattici, oppure appaiono questioni di livello teorico superiore, ancora inaccessibili per studenti solo agli inizi del loro percorso di studio, quasi a voler fondere l'insegnamento di filosofia del diritto del primo anno con uno di quegli insegnamenti "specialistici" degli ultimi anni, insegnamenti che, tra poco, saranno forse solo un ricordo. Però, questi manuali rappresentano, comunque, un passo coraggioso in una direzione in cui sarà bene perseverare nel prossimo futuro.

Ho finito. Chiedo scusa per il tono forse troppo aperto e incauto di alcune mie affermazioni ma consentitemi di concludere, in umiltà di spirito, con un *dixi et salvavi animam meam*.